

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI E PENSIONI

L'anno 1966, il giorno 30 aprile in Pesaro,

tra

l'Associazione Provinciale Albergatori di Pesaro (aderente all'A.S.C.O.M. ed alla F.A.I.A.T.) rappresentata dai Sigg. Geom. Gastone Ricci e Amedeo Filippetti, assistiti dal Dr. Ettore Bezicheri e dal Dr. Giovanni Giordano, rispettivamente Segretario e Funzionario dell'Associazione Commercianti della Provincia di Pesaro-Urbino

e

la C.G.I.L. - Sindacato Provinciale F.I.L.C.A.M.S., rappresentate dal Sig. Otello Bonetti, Segretario del suddetto Sindacato Provinciale e dal Sig. Giuseppe Galuzzi, dell'Ufficio contratti e vertenze della Camera Confederale del Lavoro di Pesaro.

la C.I.S.L. - F.I.S.A.S.C.A.T., Unione Sindacale Provinciale, rappresentate dal Sig. Otello Godi.

la U.I.L. - U.I.L.A.M.T. - Camera Sindacale Provinciale, rappresentate dal Sig. Giuseppe Taras

si è stipulato

il seguente contratto integrativo provinciale al contratto nazionale per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande, stipulato in Roma il 30 giugno 1962, rinnovato il 30 giugno 1965.

Art. 1

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto integrativo si applica nel territorio della Provincia di Pesaro-Urbino ed è valido per tutto il personale salariato dipendente da alberghi, hotel meublés, pensioni e locande, nonché ristoranti, caffè e bars annessi, purchè vi sia gestione diretta dell'albergatore.

Le organizzazioni stipulanti, si riservano di derogare alle disposizioni riflettenti la sfera di applicazione suespressa, nella ipotesi di particolari situazioni aziendali che giustificano una diversa disciplina e caso per caso.

Art. 2

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Le parti stabiliscono che, agli effetti del presente contratto, gli esercizi alberghieri siano classificati come segue:

- a) alberghi di prima categoria;
- b) alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria;
- c) alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria;
- d) alberghi di quarta categoria e pensioni di terza categoria;
- e) locande.

Art. 3

ORARIO DI LAVORO - ORA SUPPLEMENTARE LAVORO STRAORDINARIO

L'orario di servizio (dal quale ovviamente è escluso il tempo per i due pasti e la piccola colazione) resta fissato, conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, in 8 ore giornaliere per tutti i dipendenti, fatta eccezione per gli addetti ai servizi di portineria e di sala, per i quali l'orario è di otto ore e mezzo.

L'ora supplementare eventualmente richiesta dal datore di lavoro al personale esterno e al sorvegliante delle caldaie, sarà retribuita come segue:

- *esercizi a percentuale* - quota oraria del minimo garantito più quota oraria di vitto e alloggio (quota salario, vitto e alloggio a carico del datore di lavoro, quota percentuale a carico della globale);
- *esercizi a retribuzione fissa* - quota oraria della retribuzione più quota vitto e alloggio a carico del datore di lavoro.

Il lavoro straordinario, eventualmente richiesto al personale dipendente con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale, non dovrà superare le 6 ore settimanali e dovrà essere retribuito come segue:

- *esercizi a percentuale* - sulla base del minimo garantito; quota oraria del salario, maggiorato del valore vitto e alloggio con l'aumento del 50% se trattasi di servizio diurno, e del 100% se trattasi di servizio notturno, più quota percentuale da detrarsi dal tronco globale;
- *esercizi a retribuzione fissa* - quota oraria della retribuzione maggiorata del valore vitto e alloggio con l'aumento del 20% se trattasi di servizio diurno e del 40% se trattasi di servizio notturno.

Le ore di lavoro straordinario dovranno essere cronologicamente annotate su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e sul quale ciascun dipendente che abbia compiuto il lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto.

L'orario degli apprendisti non potrà comunque, superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. E' in ogni caso vietato il lavoro degli apprendisti dalle ore 22 alle ore 6.

Art. 4

GRATIFICA NATALIZIA

In coincidenza con la vigilia di Natale, i datori di lavoro corrisponderanno una gratifica natalizia il cui ammontare viene così fissato:

- a) alberghi a percentuale - una mensilità del minimo garantito, maggiorata del valore vitto e alloggio in convenzionali L. 7.000;
- b) alberghi a retribuzione fissa - una mensilità di retribuzione maggiorata del valore vitto e alloggio in convenzionali L. 7.000.

Per i periodi inferiori ad un anno, ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, saranno corrisposti i relativi ratei mensili maturati.

A titolo di 14^a mensilità, il 60% di quanto dovuto per gratifica natalizia.

Art. 5

FESTIVITA'

In occasione delle festività nazionali (25 Aprile - 1^o Maggio - 2 Giugno - 4 Novembre) e delle festività infrasettimanali (1^o Gennaio - Epifania - S. Giuseppe - Pasqua - Lunedì di Pasqua - Ascensione - Corpus Domini - S. Pietro e Paolo - Assunzione - Ognissanti - Immacolata Concezione - Natale - 26 Dicembre), sarà corrisposto il seguente trattamento economico:

- 1) qualora il lavoratore non presti la sua opera, manterrà il diritto a percepire la normale retribuzione;
- 2) qualora invece il lavoratore presti la sua opera, avrà diritto ad una retribuzione straordinaria il cui ammontare viene così fissato:
- a) alberghi a percentuale - un ventiseiesimo del minimo garantito e del valore convenzionale del vitto e alloggio, maggiorato del 20%;
- b) alberghi a retribuzione fissa - un ventiseiesimo della retribuzione mensile e del valore convenzionale del vitto e dell'alloggio maggiorato del 20%.

Nel caso in cui la festività nazionale o infrasettimanale venga a cadere in un periodo in cui il lavoratore è assente dal servizio per riposo settimanale, infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, dovrà essere corrisposta la retribuzione per la festività stessa, senza alcuna maggiorazione.

Art. 6

RETRIBUZIONE

La retribuzione dovuta al personale è costituita da:

- a) salario mensile;
- b) percentuale di servizio;
- c) vitto e alloggio.

Salario: i datori di lavoro corrisponderanno ad ogni singolo dipendente, un punto salario mensile variabile in seconda delle categorie di esercizio che, moltiplicato

per i punti di merito spettanti a ciascun lavoratore (come indicato nella tabella allegata A), darà l'importo individuale del salario mensile a carico del datore di lavoro.

Percentuale di servizio: verrà applicata nella misura del 15% sui conti dei clienti. Di esso, un quindicesimo andrà a favore del personale impiegatizio, il rimanente a favore del personale operaio. La massa globale di detta percentuale di servizio, decurtata della trattenuta forfettaria per rotture nella misura dello 0,50%, delle quote da prelevare per le eventuali ore aggiuntive e straordinarie e per i compensi al personale extra, verrà mensilmente ripartito tra il personale in base al punteggio indicato nella tabella allegata A, a fianco di ogni qualifica del personale.

Vitto e alloggio: spetteranno a tutto il personale dipendente. Il datore di lavoro, qualora non sia in grado o non intenda fornire il vitto o l'alloggio, od entrambi, corrisponderà al personale dipendente, una indennità sostitutiva giornaliera, comprensiva del caropane, di L. 300 per il vitto (due pasti) e di L. 50 per l'alloggio.

Sia agli effetti contributivi che per il calcolo del valore vitto e alloggio forniti in natura, viene confermato quanto stabilito dal decreto ministeriale 12-3-1951 (G.U. 4-4-1951 - vitto L. 6.000 mensili, alloggio L. 1.000 mensili).

Art. 7

MINIMI GARANTITI DI RETRIBUZIONE MENSILE

Per gli alberghi con retribuzione a percentuale, vengono concordati minimi garantiti di retribuzione mensili.

Tali minimi sono costituiti dal salario mensile, di cui all'articolo precedente e da un punto mensile minimo di percentuale di servizio che, moltiplicato per i punti di merito spettanti ad ognuno, permetterà di stabilire l'entità del minimo di percentuale che mensilmente il datore di lavoro andrà a garantire ad ogni dipendente. (Vedi Allegato B).

Art. 8

RETRIBUZIONE FISSA

Il salario e la percentuale di servizio potranno essere sostituiti, in applicazione dell'art. 73 e dell'art. 74 del contratto collettivo e per qualsiasi categoria di esercizio, con i compensi fissi mensili, riportati nella tabella allegata C.

Tale sostituzione dovrà essere autorizzata unicamente ed esclusivamente dalla Commissione Paritetica di cui all'art. 11, per tutto il territorio provinciale.

Art. 9

ALBERGHI DI STAGIONE

I compensi fissi mensili di cui all'articolo precedente, saranno maggiorati del 10% negli alberghi stagionali di prima e seconda categoria e pensioni di prima e del 5% negli alberghi stagionali di terza e quarta categoria e pensioni di seconda e terza categoria. Vedi Allegato D).

Art. 10

PERSONALE EXTRA

Il personale extra, verrà compensato come segue:

- a) alberghi di prima categoria:
- | | |
|--------------------------------------|----------|
| chef de rang ed equiparati | L. 5.800 |
| demi chef ed equiparati | » 4.400 |
| commis ed equiparati | » 3.100 |

- b) alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria:

chef de rang ed equiparati	L. 5.300
demi chef ed equiparati	» 4.100
commis ed equiparati	» 2.800

- c) alberghi di terza e quarta categoria, pensioni di seconda e terza categoria e locande:

chef de rang ed equiparati	L. 4.800
demi chef ed equiparati	» 3.700
commis ed equiparati	» 2.600

I compensi sopra indicati verranno maggiorati del 20% nei confronti del personale assunto con specifico incarico di caposervizio.

Per le prestazioni effettuate in località diverse dal comune di residenza del lavoratore, verrà corrisposto un compenso integrativo di L. 500.

In conformità all'art. 40 del contratto collettivo nazionale, l'onere relativo ai compensi di cui sopra sarà, per gli alberghi con retribuzione a percentuale per il 40% a carico del datore di lavoro, e per il 60% a carico della percentuale.

Art. 11

COMMISSIONE PARITETICA

Ai sensi dell'art. 76, secondo comma, del contratto collettivo nazionale, viene costituita una Commissione Paritetica composta di tre datori di lavoro, in rappresentanza dell'Associazione Provinciale Albergatori, e di tre lavoratori, in rappresentanza delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.

La Commissione, oltre ai compiti stabiliti dall'art. 76, parte seconda, dovrà esaminare annualmente le ri-

chieste per sostituire il salario e la percentuale di servizio con i compensi fissi mensili previsti dalle tabelle allegate al presente accordo. Le richieste per l'eventuale adozione del fisso dovranno essere inoltrate alla Commissione entro il 31 maggio di ogni anno.

Per le spese di rappresentanza contrattuali, a cura degli albergatori della Provincia di Pesaro, saranno trattenute, a titolo di contributo sindacale, L. 1.200 pro-capite, a tutti i dipendenti che risultino in forza al 31 luglio di ciascun anno.

Il versamento delle somme riscosse, sarà effettuato da ogni singola azienda, entro il 5 agosto sul c/c postale 15/8831 intestato «Organizzazioni Sindacali Lavoratori - Pesaro».

Ad ogni lavoratore per il quale è stato fissato il contributo, sarà consegnato, tramite il datore di lavoro, un opuscolo contenente le principali norme del contratto di lavoro e tabelle paga stampate a cura delle Organizzazioni dei Lavoratori.

Art. 12

CONDIZIONE DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve le condizioni di miglior favore riconosciute nei confronti dei singoli lavoratori.

Art. 13

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 30 aprile 1966 ed avrà la stessa durata del contratto nazionale di lavoro stipulato in Roma il 30 giugno 1965, salvo l'aggiornamento delle tabelle, ai sensi dell'art. 31 del c.c.n.l. da effettuarsi entro il 28 febbraio di ogni anno.

ALLEGATO A

I punti di merito spettanti a ciascun lavoratore, sono indicati a fianco di ciascuna qualifica (vedi allegato C - D).

ALLEGATO B

I minimi garantiti di retribuzione mensile, si ottengono:

a) SALARIO:

Negli Alberghi di 1 ^a categoria, il punto vale	L. 1.400
Negli Alberghi di 2 ^a categoria, il punto vale	L. 1.300
Negli Alberghi di 3 ^a /4 ^a categoria, il punto vale	L. 1.200

b) MINIMO GARANTITO DI PERCENTUALE DI SERVIZIO:

Negli Alberghi di 1 ^a categoria, il punto vale	L. 2.800
Negli Alberghi di 2 ^a categoria, il punto vale	L. 2.600
Negli Alberghi di 3 ^a /4 ^a categoria, il punto vale	L. 2.400

Nei confronti del personale esterno di grado comune che abbia corretta conoscenza di lingue sarà prevista una maggiorazione di L. 4.000

ALBERGHI A CARATTERE CONTINUATIVO

Retribuzione a sistema fisso mensile dovuta al personale operaio (riferita a 26 giornate lavorative) a decorrere dal 30 aprile 1966

Comune di PESARO - FANO - URBINO - GABICCE e località MAROTTA

Punti	QUALIFICHE	Albergo 1ª cat.	Albergo 2ª cat. Pens. 1ª	Albergo 3ª cat. Pensione 2ª cat.		Albergo 4ª cat. Pens. 3ª
				+ 45 letti	- 45 letti	
				16	1° Maitre o Maitre unico	
13	2° Maitre o capo servizio	88.200	85.200	—	—	—
11	Chef de rang (cameriere capo squadra), chef d'etage, barman	75.100	73.100	70.100	67.100	61.100
9	Demi chef, cameriere di sala, aiuto barman o 2° barman	61.800	59.400	57.000	54.800	50.300
7	Commis (aiuto cameriere)	57.600	55.400	53.300	51.200	47.000
6	idem inf. 18 anni	49.100	47.200	45.200	43.400	39.800
16	Capo cuoco	102.200	98.200	—	—	—
13	Sotto capo cuoco	85.200	82.200	—	—	—
11	Cuoco capo partita, cuoco unico	73.100	70.100	67.100	64.100	59.100
9	Aiuto cuoco	58.900	56.600	54.400	52.300	48.000
7	idem inf. 18 anni	50.700	48.800	46.800	44.900	41.100
8	Dispensiere, argenterie	56.900	54.700	52.600	50.600	46.200
7	Facchini e sguatterii	54.700	52.700	50.600	48.700	44.800
6	idem inf. 18 anni	47.900	46.000	44.200	42.400	38.900
7	Commis di cucina	52.700	50.700	48.600	46.700	42.800
6	idem inf. 18 anni	45.900	44.000	42.200	40.400	36.900
15	1° Portiere	86.200	82.200	—	—	—
11	2° Portiere o portiere unico o aiuto di portineria	64.100	62.100	59.100	57.100	52.100
8	Facchino piani o guardiano	56.000	53.900	51.800	49.800	45.700
7	idem inf. 18 anni	49.100	47.200	45.200	43.400	39.800
7	Centralinista	54.700	52.700	50.600	48.700	44.800
6	idem inf. 18 anni	47.900	46.000	44.200	42.400	38.900
7	Ascensorista o commissionario	49.200	48.300	46.400	44.700	41.200
4	idem inf. 18 anni	33.500	32.300	31.100	29.900	27.600
11	Governante	75.300	73.300	—	—	—
8	Guardarobiera	58.900	56.600	54.400	52.300	48.100
7	idem inf. 18 anni	49.800	48.800	46.000	44.100	40.500
8	Cameriera ai piani	55.800	53.700	51.600	49.600	45.600
7	idem inf. 18 anni	48.600	46.700	44.800	43.000	39.400
7	Aiuto cameriera ai piani	52.500	50.600	48.600	46.800	43.000
6	idem inf. 18 anni	45.200	43.500	41.800	40.100	36.800
7	Lavandaia o stiratrice	53.700	51.700	49.700	47.800	43.900
6	idem inf. 18 anni	45.800	44.100	42.300	40.600	37.300
9	Elettricista, altri specializ.	62.300	59.900	57.600	55.300	50.800
8	Garagista, sorvegliante caldaie, bagnino ed altri ausiliari	56.000	53.900	51.800	49.900	45.700
7	idem inf. 18 anni	49.100	47.200	45.200	43.400	39.800
2	Apprendisti: primi 4 mesi	24.300	23.400	22.500	21.600	19.900
3	idem dal 4° al 12° mese	32.500	31.300	30.000	28.900	26.600
5	idem oltre 12° mese (solo cucina)	42.600	41.000	39.400	37.900	35.000

Per tutti gli altri Comuni della Provincia le suddette retribuzioni subiranno la riduzione del 10%.

ALBERGHI DI STAGIONE

Retribuzione a sistema fisso mensile dovuta al personale operaio (riferita a 26 giornate lavorative) a decorrere dal 30 aprile 1966

Comune di PESARO - FANO - URBINO - GABICCE e località MAROTTA

Punti	QUALIFICHE	Albergo 1ª cat.	Albergo 2ª cat. Pens. 1ª	Albergo 3ª cat. Pensione 2ª cat.		Albergo 4ª cat. Pens. 3ª
				+ 45 letti	- 45 letti	
				16	1° Maitre o Maitre unico	
13	2° Maitre o capo servizio	97.000	93.700	—	—	—
11	Chef de rang (cameriere capo squadra), chef d'etage, barman	82.600	80.400	73.600	70.500	64.200
9	Demi chef, cameriere di sala, aiuto barman o 2° barman	68.000	65.300	59.800	57.500	52.800
7	Commis (aiuto cameriere)	63.400	60.900	56.000	53.800	49.300
6	idem inf. 18 anni	54.000	51.900	47.500	45.600	41.800
16	Capo cuoco	112.400	108.000	—	—	—
13	Sotto capo cuoco	93.700	90.400	—	—	—
11	Cuoco capo partita, cuoco unico	80.400	77.100	70.500	67.300	62.100
9	Aiuto cuoco	64.800	62.300	57.100	54.900	50.400
7	idem inf. 18 anni	55.800	53.700	49.100	47.100	43.200
8	Dispensiere, argenterie	62.600	60.200	55.200	53.100	48.500
7	Facchini e sguatterii	60.200	58.000	53.100	51.100	47.000
6	idem inf. 18 anni	52.700	50.600	46.400	44.500	40.800
7	Commis di cucina	58.000	55.800	51.000	49.000	44.900
6	idem inf. 18 anni	50.500	48.400	44.300	42.400	38.700
15	1° Portiere	94.800	90.400	—	—	—
11	2° Portiere o portiere unico o aiuto di portineria	70.500	68.300	62.100	60.000	54.700
8	Facchino piani o guardiano	61.600	59.300	54.400	52.300	48.000
7	idem inf. 18 anni	54.000	51.900	47.500	45.600	41.800
7	Centralinista	60.200	58.000	53.100	51.100	47.000
6	idem inf. 18 anni	52.700	50.600	46.400	44.500	40.800
7	Ascensorista o commissionario	54.100	53.100	48.700	46.900	43.300
4	idem inf. 18 anni	36.800	35.500	32.700	31.400	29.000
11	Governante	82.800	80.600	—	—	—
8	Guardarobiera	64.800	62.300	57.100	54.900	50.500
7	idem inf. 18 anni	54.800	53.700	48.300	46.300	42.500
8	Cameriera ai piani	61.400	59.100	54.200	52.100	47.900
7	idem inf. 18 anni	53.500	51.400	47.000	45.100	41.400
7	Aiuto cameriera ai piani	57.500	55.700	51.000	49.100	45.100
6	idem inf. 18 anni	49.700	47.800	43.900	42.100	38.600
7	Lavandaia o stiratrice	59.100	56.900	52.200	50.200	46.100
6	idem inf. 18 anni	50.400	48.500	44.400	42.600	39.200
9	Elettricista, altri specializ.	68.500	65.900	60.500	58.100	53.300
8	Garagista, sorvegliante caldaie, bagnino ed altri ausiliari	61.600	59.300	54.400	52.400	48.000
7	idem inf. 18 anni	54.000	51.900	47.500	45.500	41.800
2	Apprendisti: primi 4 mesi	26.800	25.800	23.600	22.700	21.000
3	idem dal 4° al 12° mese	35.800	34.500	31.500	30.400	28.000
5	idem oltre 12° mese (solo cucina)	46.800	45.100	41.300	39.800	36.700

Per tutti gli altri Comuni della Provincia le suddette retribuzioni subiranno la riduzione del 10%.